



PIANO DI GESTIONE

SIC ITB030038 Stagni di "Putzu Idu - Salina Manna e Pauli Marigosa"
ZPS ITB034007 "Stagno di Sale 'e Porcus"

REGOLAMENTO GENERALE PROPOSTA 2018

Comune di San Vero Milis (OR)

Servizio Tecnico
Tel. 0783.460125 fax 0783.460130
e-mail: gestioneterritorio@comune.sanveromilis.or.it

Assistenza Tecnica:
IVRAM s.a.s
Via Sassari, 53
Tel 079 9945342 fax 079 9945343
e.mail antonio.torre@ivram.it

Gruppo di lavoro
Marianna Amendola (Architetto - Paesaggista)
Francesca Barelli (Architetto - Urbanista)
Antonio Torre (Biologo)
con
Daniele Iannucci (cartografia - gis)
Stefania Pisanu e M.Rita Viridis (naturaliste)
Rita Contini (agronomo)
Vania Stazu (economista)
Riccardo Paddeu (faunista)



COMUNE DI S.VERO MILIS (OR)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
art.1) Finalità	3
art.2) Oggetto	3
art.3) Validità e ambito di applicazione	4
art.4) Rapporti con la pianificazione paesaggistica e urbanistica	5
TITOLO II - REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA'	5
art.5) Accessibilità, circolazione e sosta con mezzi motorizzati	5
5.1 Sosta di veicoli nelle aree di prossimità delle aree stagnali e delle spiagge	6
art.6) Attività di fruizione	6
6.1 Fruizione escursionistica	6
6.2 Attività sportiva legata alla trazione del vento	6
art.7) Attività di pesca	7
7.1 Raccolta di ricci	7
art.8) Gestione agricola	7
8.1 Aree peristagnali	7
art.9) Impianti vegetazionali	7
art.10) Raccolta dei giunchi	8
art.11) Divieti generali	8
TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE	9
art.12) Vigilanza e sanzioni	9

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

art.1) Finalità

Il presente regolamento stabilisce e disciplina l'esercizio delle attività, l'esecuzione delle opere all'interno del SIC **ITB030038 Stagni di "Putzu Idu - Salina Manna e Pauli Marigosa"** e della **ZPS ITB034007 "Stagno di Sale 'e Porcus"** di seguito "SITI".

Le disposizioni del regolamento sono volte a garantire, in stretta integrazione tra loro:

- 1) il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali, delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario e dell'integrità complessiva del Sito Natura 2000, quale elemento della Rete Ecologica Regionale;
- 2) la conservazione attiva, in coerenza con i principi definiti dalla Convenzione Europea sul Paesaggio (Firenze 2000) e dalla Strategia Nazionale della Biodiversità (2010), dei paesaggi storico culturali locali caratterizzati dalla presenza delle zone umide delle saline, dalle forme morfologiche delle falesie con il sistema delle torri difensive e di avvistamento;
- 3) il mantenimento e lo sviluppo sostenibile delle attività economiche e sociali mediante le quali assicurare il presidio e la conservazione degli habitat naturali e dei paesaggi culturali locali.

art.2) Oggetto

All'interno del territorio dei SITI sono soggetti a specifiche disposizioni di tutela:

- gli habitat di interesse comunitario presenti nel Formulario Standard e, in particolare:
 - 1120*** Praterie di Posidonia (*Posidonium oceanicae*)
 - 1150*** Lagune costiere
 - 1160** Grandi cale e baie poco profonde
 - 1210** Vegetazione annua delle linee di deposito marine
 - 2210** Dune fisse del litorale del *Crucianellion maritimae*
 - 2230** Dune con prati dei *Malcomietalia*
 - 1240** Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. Endemici
 - 1410** Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*)
 - 1420** Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosae*)
 - 1510*** Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)
 - 2250*** Dune costiere con *Juniperus* spp.
 - 5210** Matorral arborescenti di *Juniperus* spp.
 - 5320** Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere
 - 5330** Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
 - 6220*** Percorsi substepatici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*
 - 9320** Foreste di *Olea* e *Ceratonia*
- le specie di flora e fauna di interesse comunitario e le altre specie di interesse conservazionistico indicate nel PdG e nel Formulario Standard Natura 2000;

Gli elementi sopra elencati sono individuati nelle seguenti tavole del piano di gestione:

- Tav.01 “Carta della distribuzione degli habitat di interesse comunitario”, scala 1.10.000;
- Tav.02 “Carta della distribuzione delle specie animali di interesse comunitario”, scala 1.10.000;
- Tav.03 “Carta della distribuzione delle specie vegetali di interesse comunitario”, scala 1.10.000.

Il PdG promuove anche la tutela dei seguenti elementi:

- gli elementi di valore ecologico:
 - reticolo idrografico principale superficiale e sotterraneo;
 - reticolo idrografico secondario effimero o occasionale;
 - boschi e macchie;
 - mosaico dei coltivi;
 - prati, pascoli naturali e praterie;
 - formazioni ecotonali.
- elementi, seminaturali o costruiti, di valenza ecologica:
 - filari e siepi;
 - alberature isolate.
- le aree e i beni di valore paesaggistico:
 - punti panoramici;
 - beni e manufatti del patrimonio storico rurale;
 - strade di interesse paesaggistico;
 - strade panoramiche;
 - rete storica dei sentieri.

Le disposizioni di tutela si applicano agli elementi sopra indicati, anche se non rappresentati nelle tavole del PdG.

art.3) Validità e ambito di applicazione

Il regolamento è parte integrante e sostanziale del Piano di gestione dei SITI ha validità a tempo indeterminato e viene revisionato o aggiornato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione, contestualmente al Piano di gestione.

Le disposizioni del regolamento possono avere carattere di indirizzo o prescrittivo e si applicano all'interno del perimetro dei SITI (SIC/ZPS). Le prescrizioni hanno efficacia anche sui territori esterni contigui o limitrofi ai SITI, limitatamente ai casi espressamente individuati dal PdG e indicati nel presente regolamento, in relazione a fattori di pressione o minaccia per lo stato di conservazione dei SITI stessi.

Gli indirizzi hanno validità per tutta l'area vasta di riferimento ambientale e sono volti a garantire la funzionalità e la valorizzazione dei SITI stessi nell'ambito dell'intera Rete Natura 2000 e in particolare del sistema delle zone umide del Sinis.

L'inosservanza del presente regolamento relativamente alle norme prescrittive di cui al successivo titolo II comporta le sanzioni di cui all'art.12).

art.4) Rapporti con la pianificazione paesaggistica e urbanistica

A partire dalla data di pubblicazione del PdG approvato, gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e i Piani di settore, per quanto di loro competenza, dovranno:

- recepire la perimetrazione definitiva dei SITI (SIC/ZPS);
- recepire le indicazioni del regolamento, per quanto attiene agli interventi che interessano il territorio dei SITI e ricercare opportune sinergie con le azioni definite all'interno del Quadro gestionale dei relativi PdG;
- assicurare, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) o di valutazione di incidenza (VI), la conformità delle scelte di pianificazione e degli interventi relativi ai territori esterni ai SITI, con gli obiettivi di conservazione indicati nel PdG, assicurando l'assenza di effetti significativi sugli habitat e le specie di interesse comunitario e sulle altre specie come indicate nel formulario Standard Natura 2000 di ciascun SITO aggiornato in base al rispettivo PdG.

Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento e dei Piani di Gestione, i comuni predispongono opportuni integrazioni e aggiornamenti agli strumenti urbanistici in vigore, ai fini della coerenza e conformità alle disposizioni del PdG (Quadro gestionale e normativo). Decorso inutilmente il termine, le disposizioni del presente Regolamento e del Piano di Gestione prevarranno su quelle dello strumento urbanistico.

Restano salve le previsioni urbanistiche vigenti non in contrasto con le finalità di cui all'art1 e le norme espresse dal presente regolamento.

TITOLO II - REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA'

art.5) Accessibilità, circolazione e sosta con mezzi motorizzati

All'interno dei SITI, così come individuati dalla perimetrazione ufficiale riportata sulla cartellonistica apposta dall'Ente di gestione (EdG), la circolazione con mezzi motorizzati è limitata alle strade carrabili esistenti, strade asfaltate di livello provinciale o comunale, nel rispetto delle apposite indicazioni e limitazioni di transito e velocità.

La percorrenza delle "strade bianche" ovvero della viabilità a carattere locale (rurale o forestale) non asfaltata ma comunque provvista di apposita segnaletica recante regolamentazione delle modalità di accesso e transito, è limitata agli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori, espressamente autorizzati dall' EdG.

La circolazione con mezzi motorizzati al di fuori dei casi indicati nei precedenti commi è vietata, fatti salvi casi di urgenza per la prevenzione di eventi calamitosi e per ragioni di pubblica sicurezza (controllo e vigilanza) e per finalità di ricerca, qualora autorizzate dall' EdG.

La circolazione di mezzi motorizzati lungo i sentieri è vietata (con esclusione dei mezzi di soccorso ed eventualmente di quelli di cantiere, autorizzati dall'EdG nelle fasi di manutenzione o di attuazione di interventi previsti nel PdG).

5.1 Sosta di veicoli nelle aree di prossimità delle aree stagnali e delle spiagge

La sosta dei veicoli deve avvenire esclusivamente nelle aree appositamente destinate a parcheggio e dotate di idonea segnaletica. All'interno di tali aree non è comunque consentita la sosta dei mezzi quali camper, caravan o simili nelle ore notturne, fatta eccezione per le aree attrezzate a tale scopo e contraddistinte da apposita segnaletica (area sosta camper).

Non è consentita la sosta lungo le strade extraurbane e in prossimità delle aree stagnali, se non all'interno delle aree appositamente indicate, in funzione alle attività di fruizione naturalistica.

art.6) Attività di fruizione

6.1 Fruizione escursionistica

La fruizione escursionistica deve avvenire esclusivamente lungo i sentieri individuati e contrassegnati. In particolare è vietato abbandonare i sentieri in prossimità delle falesie sia per motivi di sicurezza che in relazione alla presenza di specie protette nidificanti.

6.2 Attività sportiva legata alla trazione del vento

Lo svolgimento di attività sportive legate al vento nelle zone stagnali o ad esse perimetrali è consentita con le seguenti limitazioni:

- le attività devono essere svolte sotto il diretto controllo di associazioni sportive regolarmente autorizzate dall' EdG;
- le attività si possono svolgere esclusivamente durante il periodo di secca estiva nelle zone perimetrali dove il suolo indurisce al punto da non lasciare alcuna traccia della suddetta attività ed esclusivamente con mezzi a trazione a vela con ruote gommate, per non più di 15 mezzi a volta;
- l'attività non deve assumere carattere di "manifestazione" tale da richiamare flussi di spettatori superiori al numero dei soggetti che praticano l'attività;
- gli accompagnatori o osservatori dovranno sostare nelle apposite aree attrezzate limitrofe (aree sosta e parcheggio o aree destinate all'osservazione naturalistica, punti avvistamento etc.);
- le attività devono essere sospese nei periodi in cui possano arrecare disturbo alla fauna; tali periodi saranno indicati dall'EdG a seguito di apposite integrazioni del presente regolamento e comunicati in sede di autorizzazione ai soggetti autorizzati, nonché riportati nell'apposita cartellonistica informativa.

Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate annualmente dall' EdG nel numero massimo atto a garantire la compatibilità dell'attività stessa nel suo complesso, alle associazioni che ne facciano richiesta.

Le associazioni autorizzate stipulano con l'EdG apposita convenzione a titolo gratuito, con la quale assumono i seguenti impegni:

- monitoraggio sull'eventuale presenza di mezzi o persone non autorizzate nel perimetro della zona umida;

- monitoraggio sull'eventuale prelievo di sale dagli stagni;
- pulizia dell'area secondo modalità indicate nella convenzione.

Le autorizzazioni sono rinnovabili previa verifica da parte dell' EdG del rispetto della convenzione.

art.7) Attività di pesca

7.1 Raccolta di ricci

La raccolta di ricci è regolamentata e soggetta alle limitazioni previste dalla vigente normativa regionale.

L' EdG promuove forme di cooperazioni tra gli operatori al fine concordare opportuni "programmi di raccolta" in forma consorziata compatibili ed economicamente sostenibili con le suddette limitazioni.

Il programma di raccolta è definito di concerto con gli operatori, l' EdG e la Regione Sardegna secondo le modalità descritte nella scheda azione IN02 del PdG.

art.8) Gestione agricola

L' EdG promuove all'interno dei SITI forme di agricoltura biologica e non intensiva. L'utilizzo di pesticidi e fitofarmaci è vietato in tutta l'area dei SITI. L' EdG promuove inoltre l'adozione di tecniche e pratiche agricole e pastorali sostenibili e compatibili con la tutela degli habitat e delle specie individuate nei SITI attraverso la definizione di specifici disciplinari (Rif. Scheda azione del PdG RE04).

L'adozione del disciplinare è incentivata anche per attività produttive svolte fuori dal Sito, limitrofe o contigue e in particolare in tutta la Penisola del Sinis.

8.1 Aree di attenzione delle zone peristagnali

Con riferimento al perimetro dei SITI, vengono istituite le seguenti fasce di attenzione:

- all'interno di una fascia di 5 mt dal limite massimo che le aree stagnali assumono nel corso dell'anno è fatto divieto di proseguire l'aratura, o altre tecniche che comportino il riporto di terreno con conseguente interrimento delle aree di transizione dello stagno;
- all'interno di una fascia di 5 Km dal perimetri dei SITI si applica l'obbligatorietà della procedura di valutazione d'incidenza (VI) ai fini della verifica dei potenziali effetti che piani o interventi esterni possono produrre su habitat e specie all'interno dei SITI.

Entro un anno dall'approvazione del PdG l' EdG individua l'esatta delimitazione di tali fasce sulla base di idonei studi specialistici.

art.9) Impianti vegetazionali

All'interno del Sic è vietato l'impianto di specie alloctone.

L' EdG promuove l'eradicazione degli esemplari alloctoni presenti tramite opportuni piani di eradicazione.

In particolare sono incentivati i processi di sostituzione e rinaturalizzazione delle formazioni forestali artificiali a conifere autoctone e non.

art.10) Raccolta dei giunchi

La raccolta dei giunchi è consentita limitatamente a coloro che svolgono attività tradizionali di lavorazione della cestineria, previa autorizzazione dell' EdG nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Il periodo di raccolta dovrà corrispondere ai mesi di fine aprile e maggio;
- la raccolta dovrà essere effettuata avendo cura di non danneggiare la pianta, estraendo gli steli singolarmente;
- è fatto divieto di estirpare le piante e di effettuare attività di escavazione o rimozione di terra e pietre.

Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate annualmente dall' EdG, a titolo gratuito, nel numero massimo atto a garantire la compatibilità dell'attività stessa nel suo complesso, alle associazioni o a singoli operatori che ne facciano richiesta.

Qualora il numero di richieste sia superiore al tetto ritenuto ammissibile, l' EdG garantisce opportune forme di rotazione.

art.11) Divieti generali

All'interno dei SITI è vietata l'apertura di discariche e ogni forma di stoccaggio definitivo di rifiuti solidi e liquidi. E' altresì vietato l'abbandono di rifiuti di qualunque genere in aree non appositamente indicate per tale scopo.

TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE

art.12) Vigilanza e sanzioni

L'attività di vigilanza è svolta dall' EdG di concerto con altri Enti ausiliari presenti sul territorio, dalla polizia municipale o dagli appositi servizi territoriali

L' EdG individua altresì sul territorio operatori economici che svolgono attività in convenzione con l' EdG stesso; tali operatori sono autorizzati a svolgere attività di sorveglianza e comunicazione circa l'infrazione di quanto disciplinato dal presente regolamento.

L'EdG valuta se le attività segnalate sono soggette alle sanzioni del presente articolo.

L'entità delle sanzioni sono definite con apposito regolamento comunale anche con riferimento alle normative vigenti in materia di danno ambientale.